

Università di Trento
Palazzo Sardinia
Via Calepina, 14 – 38122 Trento
P.IVA 00340520220



LOTTO 1
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
CIG 8819204D5C



Sommario

Definizioni

Descrizione degli enti assicurati

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1.3 - Variazione del rischio

Art. 1.4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.5 - Clausola di recesso

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Art. 1.8 - Durata del contratto

Art. 1.9 - Efficacia temporale della garanzia

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Art. 1.11 - Foro competente

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Art. 1.13 - Coassicurazioni e delega

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.15 - Clausola broker

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio

Art. 1.20 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 1.21 - Disciplina delle responsabilità

Art. 1.22 - Interpretazione delle norme

Art. 1.23 - Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

Art. 1.24 - Estensione territoriale

Art. 1.25 - Protezione e trattamento dati

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 2.2 - Malattie professionali

Art. 2.3 - Novero dei Terzi

Art. 2.4 - Responsabilità Civile Personale

Art. 2.5 - Rischi inclusi nell'assicurazione

Art. 2.6 - Estensioni

Art. 2.7 - Diritto di surrogazione

Art. 2.8 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Art. 2.9 - Massimali

Art. 2.10 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Art. 3.3 - Modalità gestione sinistri in Franchigia

Dichiarazione

Definizioni

ASSICURATO	<p>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, e pertanto l'Università di Trento (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.</p> <p>Sono considerati assicurati aggiunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La SMC Scienze Mente Cervello (SMC) con sede legale in Via Calepina, 14, 38122 Trento TN, P. IVA 01947960223, per le attività svolte dai loro dipendenti e/o collaboratori all'interno e all'esterno dell'Università. - La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, CF 97329350587, per le attività di sperimentazione con l'essere umano e/o con gli animali dalla stessa svolte all'interno dell'Università di Trento; - le persone fisiche e/o persone giuridiche che operano coerentemente con le finalità istituzionali previste dall'art. 2 dello Statuto dell'Ateneo - presso i locali dell'Università di Trento in forza di convenzioni, contratti, accordi, consorzi e/o qualsiasi altra forma partecipativa, associativa e/o di collaborazione stipulate con l'Ateneo ed in base alle quali l'Ateneo abbia assunto l'obbligo di copertura assicurativa; - i componenti del Comitato Etico per la Sperimentazione con l'essere umano e/o con animali costituito presso l'Università di Trento.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università di Trento.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
DANNO MATERIALE	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
GARANZIE	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

RETRIBUZIONI AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO	Per retribuzione annua lorda si intende convenzionalmente quanto erogato dal Contraente al personale dipendente al lordo delle ritenute per oneri previdenziali e risultanti dai libri paga, con esclusione dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati e al Collegio dei revisori.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
SUBAPPALTATORE	la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si intende compresa l'attività didattica, di ricerca, di consulenza e di sperimentazione, in ogni settore compreso quello medico, veterinario, ingegneristico e scientifico.

Le garanzie tutte riportate in polizza garantiscono l'Assicurato contro il rischio della Responsabilità Civile derivategli nella sua qualità di esercente l'Università di Trento per l'esplicazione di tutte le attività, istituzionali e non, ordinarie o straordinarie, devolutegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, nulla escluso od eccettuato, compresa quindi la responsabilità di cui alla normativa prevista dal D.LGS. n. 211 del 24.06.2003 (G.U. del 09.08.2003) e ss.mm.ii. che comprende la tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione.

La garanzia è operante anche per l'attività clinica di secondo livello (diagnosi e riabilitazione dei disturbi linguistici e cognitivi causati da lesioni cerebrali) svolta presso il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN), parte integrante del CiMeC, in regime di accreditamento istituzionale con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino, e attività di ricerca traslazionale, che si concentra sullo sviluppo e la standardizzazione di strumenti per la diagnosi dei deficit neurocognitivi e di nuove tecniche di neuro-riabilitazione, che prevedono anche l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali. In questo contesto, ad alcuni pazienti con specifiche patologie (danni del sistema nervoso centrale) viene proposta la partecipazione volontaria come soggetti sperimentali ai protocolli di ricerca attivi presso il CeRiN.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti, Consorzi, e/o avvalendosi di terzi sotto qualsiasi forma partecipativa e/o collaborativa o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per disposizione di legge, regolamentari e/o qualsiasi altro provvedimento emanato in seno all'Università di Trento, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza quanto oggetto della presente polizza di assicurazione.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società

- può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
 3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Agli effetti di quanto precede, si prende atto che per data di pagamento si intende il giorno in cui la Contraente comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 28.02.2022 alle ore 24.00 del 28.02.2027 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di una annualità anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, o accordi quadro di centrali di committenza, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario.

Il Contraente eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso il Contraente provvederà a corrispondere alla Società il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 1.9 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14- Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 2.5 %. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;

- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 2% del valore dell'appalto.

3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Parametro	Preventivo	Tasso pro-mille lordo	Premio annuo lordo anticipato
Retribuzioni annue lorde	54.000.000,00%°	Euro

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto al precedente art. 1.18 "Elementi per il calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento da parte del Contraente emesso dalla Società e formalmente ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs. 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.21 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 1.22 – Interpretazione delle norme

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.23 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione economica o commerciale prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.24 – Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 1.25 – Protezione e trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nulla esclusa né eccettuata. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per colpa grave nonché per fatto gravemente colposo e/o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati come definiti dall'art. 5 del Dlgs 38/2000 compresi i prestatori di lavoro temporaneo di cui al Dlgs 276/2003 addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e D.Lgs 38/2000 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia RCO s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Le garanzie di cui ai precedenti punti sono inoltre operanti:

- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;
- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni;

Art. 2.2 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura o dovute a causa di servizio, sempre escluse asbestosi e silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia previsto per la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni

Art. 2.3– Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, qualora operi nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. Tali soggetti sono tuttavia considerati terzi per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro medesimi.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 2.4– Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale:

L'assicurazione della presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale dei Dirigenti, in forza del loro contratto di lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo.

E' compresa la RC personale:

- degli Studenti, sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività istituzionali svolte fuori dall'ambito dell'Università, anche presso altre istituzioni universitarie, Enti o Aziende, in base ad accordi e/o convenzioni, comprese attività di ricerca, periodi di stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione e simili.
- dei soggetti componenti il comitato etico per la Sperimentazione effettuata con esseri umani e/o animali con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società, salvo il caso di dolo.

Art. 2.5- Rischi inclusi nell'assicurazione

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, capannoni pressostatici, loro pertinenze e dipendenze, terreni ed aree in genere (compresi parcheggi, impianti sportivi, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni) e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche - civili abitazioni, uffici - attività rurali - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria; sopraelevazione, demolizione, ampliamento, ristrutturazione e riparazione inerenti la propria attività; nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
4. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia, a qualsiasi titolo, all'Assicurato, con esclusione degli oggetti preziosi, il denaro, i titoli di credito ed i valori in genere;
5. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio infermeria, all'attività di primo soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, esclusa in ogni caso la responsabilità professionale medica;
6. La responsabilità civile derivante da:
 - ◆ qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a gite, tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;

- ◆ Partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, attività promozionali di qualunque tipo, compresi l'allestimento e smontaggio di stand e le operazioni di carico e scarico; sono compresi i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni suindicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori. Si prende atto inoltre che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del C.C., nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente organizzatore;
- 7. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/Terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- 8. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ecc. ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché i fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, di cui al Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche, ivi inclusa l'erronea o mancata applicazione, non intenzionale, della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- 9. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;
- 10. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno;
- 11. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza;
- 12. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati a seguito di sperimentazione autorizzata e svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche effettuata con esseri umani e/o animali, ivi comprese le attività preliminari, fermo che la presente polizza opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme e garanzie ove fosse operante specifica copertura;
- 13. La responsabilità civile dell'Assicurato per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali, tossici, nocivi ecc. che abbiano provocato a Terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento accidentale di qualsiasi natura a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società nei confronti dei Terzi responsabili;
- 14. La responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati da beni che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo o derivante dalla proprietà di beni concessi in comodato od uso a qualsiasi titolo a Terzi;
- 15. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione diretta e/o affidata a Terzi di mense e/o spacci e/o bar e/o distributori automatici all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato compreso il rischio derivante dalla somministrazione di alimenti e bevande anche se affidate a terzi;
- 16. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione diretta e/o affidata a Terzi di alloggi, studentati, strutture, impianti sportivi e/o ricreativi e/o culturali ecc.;
- 17. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla partecipazione e/o promozione e/o gestione di attività sportive e/o ricreative anche se svolte o organizzate tramite Terzi;

18. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge del suo status giuridico e assunti con l'approvazione degli organi competenti, come a titolo esemplificativo e non limitativo asili, asili nido, scuole in genere ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a Terzi. Limitatamente a tale estensione si conviene che sono considerati Terzi anche i dipendenti di tali Enti;
19. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti/strutture, salvo quanto previsto, relativamente alla RCA obbligatoria dal DLgs, n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
20. La responsabilità civile derivante dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo di cui al DLgs, n. 209/2005 RCA obbligatoria e successive modificazioni e integrazioni;
21. La responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e installazione di insegne e cartelli pubblicitari;
22. La responsabilità civile derivante dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
23. La responsabilità civile derivante dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
24. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione anche se affidata a Terzi delle aree di parcheggio;
25. La responsabilità civile derivante dalla proprietà di depositi di ossigeno e di gas in genere ad uso dei laboratori;
26. La responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi a Terzi in comodato, leasing, locazione e simili;
27. Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi;
28. La responsabilità civile derivante, direttamente o indirettamente, da produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana e/o animale (come ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
29. La responsabilità civile derivante dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente all'elaborazione di esiti e referti (escluse le diagnosi) e comunque la responsabilità civile per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti all'attività;
30. La responsabilità civile derivante all'Assicurato da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente, compresa attività di "stabulazione";
31. RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
32. RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;

33. RC derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento degli impianti in genere. Si intendono compresi i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere, lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiale;
34. danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 209/2005 Titolo XX e successive modifiche;
35. RC derivante dall'attività di telelavoro e/o smart working svolta dai propri prestatori di lavoro presso il proprio domicilio mediante postazione lavorativa appositamente allestita;
36. da Responsabilità Civile incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;

Art. 2.6- Estensioni

1. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici; l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
2. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e Terzi in genere, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, le somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
3. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e di biciclette e velocipedi a pedali senza motore (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
4. A parziale deroga dei rischi esclusi dall'assicurazione, la responsabilità civile derivante dall'impiego a scopi di ricerca, sperimentazione e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi X e raggi GAMMA, quelle per la diatermia e l'elettroterapia e di altre apparecchiature quali ad es. TAC, PET, RMN, Meg-Magnetoencefalografia, stimolazione magnetica ed elettrica (TMS e tES), strumentazione elettromedicale, acceleratori di particelle e ciclotroni, rilevatori di metalli, sterilizzatori. Il Contraente dichiara di osservare tutte le norme di legge e regolamenti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio di tali apparecchiature e di valersi di personale idoneamente protetto; La presente garanzia è prestata fino al limite annuo di euro 1.000.000,00;
5. A parziale deroga dell'art. 2.8 - Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni, punto 4, e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, sono compresi i danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza; non sono comunque compresi i danni derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge.

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

Art. 2.7- Diritto di surrogazione

In caso di sinistro la Società è surrogata, ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente. Nei confronti del Legale Rappresentante, degli Amministratori, dei dipendenti del Contraente, dei lavoratori parasubordinati ed interinali, dei Dirigenti, dei quadri, dei funzionari e dei collaboratori i diritti di rivalsa saranno fatti valere solo se il danno sia causato da fatto commesso con dolo accertato con sentenza definitiva passata in giudicato.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti degli studenti e dei tirocinanti e, sempreché il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti di Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per lo svolgimento della propria attività.

Art. 2.8- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T./O. sono esclusi i danni:

1. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D.Lgs, n. 209/2005, e successive modifiche e integrazioni e regolamenti di esecuzione, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria RCA, nonché da impiego di aeromobili;
2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e dalla generazione di campi elettromagnetici; è compresa tuttavia la RC derivante dall'esistenza ed uso da parte delle persone autorizzate di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a Raggi X e raggi GAMMA o altre emissioni e di altre apparecchiature quali ad es. TAC, PET, RMN, Meg-Magnetoencefalografia, stimolazione magnetica ed elettrica (TMS e tES), strumentazione elettromedicale, acceleratori di particelle e ciclotroni, rilevatori di metalli, sterilizzatori, a fini di ricerca, didattica, sperimentazione, ecc.;
3. da furto; è compresa tuttavia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato;
4. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) e a danni a cose di terzi;
5. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
6. derivanti da scioperi, tumulti, atti vandalici, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocati da contaminazione biologica e/o chimica, salvo i casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali o sociali;

7. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
8. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e dalla responsabilità derivante dalla detenzione, a scopo istituzionale e di ricerca, di gas potenzialmente esplosivi;
9. di qualsiasi natura derivanti dall'impiego di amianto/asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto/asbesto.
10. L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende la gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere.

Art. 2.9– Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	Euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 10.000.000,00 per persona Euro 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro	Euro 10.000.000,00 con il massimo di Euro 2.500.000,00 per singolo prestatore d'opera

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Nel caso di attivazione contemporanea, per un singolo sinistro, della garanzia RCT e della garanzia RCO il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

Art. 2.10 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

In caso di sinistro, si conviene di applicare le seguenti franchigie/scoperti e/o limiti di risarcimento:

Garanzia		Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
a)	Ogni qualsiasi causa	massimali di polizza	€ 500,00
b)	Interruzioni e sospensioni di attività di terzi (Art. 2.1)	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
c)	Danni da incendio (Art. 2.5 punti 6 e 7)	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
d)	Danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 2.5 punto 9)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
e)	Danni da cedimento e franamento del terreno (Art. 2.5 punto 10)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
f)	Danni da inquinamento accidentale (Art. 2.6 punto 5)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
g)	Danni a cose in consegna e custodia (Art. 2.5 punto 4)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	€ 500,00
h)	Danni da furto (Art. 2.8 punto 3)	€ 50.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	€ 500,00 per danneggiato
i)	RC uso di apparecchiature per scopi di	€ 1.000.000,00 per sinistro e per	€ 500,00

	ricerca, sperimentazione e didattica (Art. 2.6 punto 4)	anno o minor periodo assicurativo	
1)	RC attività clinica di secondo livello (diagnosi e riabilitazione dei disturbi linguistici e cognitivi causati da lesioni cerebrali) svolta presso il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN), parte integrante del CiMeC.	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo	€ 500,00

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio preposto del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di prestatori di lavoro o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL, INPS, altri Enti per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale – anche con riferimento ai procedimenti di cui agli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui dal Dlgs 4/3/2010 n. 28 - a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio Legale di Ateneo. L'eventuale transazione non potrà comunque avvenire senza il consenso scritto della Società Assicuratrice.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi dell'istruttoria/indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, il personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza nel limite pari a un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per Legali, Tecnici o Consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art. 3.3 – Modalità gestione sinistri in Franchigia

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra nella franchigia contrattuale e/o eventuali scoperti. Liquidato il sinistro, la Società provvederà al recupero della franchigia e/o eventuali scoperti nei confronti del Contraente con apposita richiesta riportante:

- data del sinistro
- nominativo della controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare
- copia della quietanza o altro documento equipollente attestante l'avvenuto pagamento del sinistro.

Il Contraente effettuerà il pagamento della/e franchigia/e e/o scoperti entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, come sopra formulata, da parte della Società, a mezzo bonifico bancario.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 – Clausola di recesso;

Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 – Durata del contratto;

Art. 1.11 – Foro competente;

Art. 1.13 – Coassicurazione e delega

Art. 1.14 – Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 – Clausola Broker.

Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 1.23 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

Sottoscrizione digitale